

CIA informa

Sommario Imprese:

- Le novità del Decreto Fiscale per il reddito di lavoro autonomo e d'impresa
- Mancata stipula polizze catastrofali: individuati gli incentivi MIMIT preclusi
- Circolare 12/E 2025: chiarimenti sulle nuove attività agricole

SCADENZIARIO



Le novità del Decreto Fiscale per il reddito di lavoro autonomo e d'impresa

Il **1° agosto 2025** è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la **Legge n. 108/2025**, che converte il cosiddetto *Decreto Fiscale* (DL n. 84/2025).

Si tratta di un pacchetto di **interventi urgenti in materia fiscale**, con importanti novità per lavoratori autonomi, imprese e professionisti.

Ecco un riepilogo delle principali novità.

Plusvalenze e minusvalenze: cambiano le regole per le partecipazioni in studi e società professionali

Le **plusvalenze e minusvalenze** derivanti dalla vendita di partecipazioni in **associazioni o società professionali** (come studi associati o STP) **non fanno più parte del reddito da lavoro autonomo**, ma vengono tassate come **redditi diversi**, con **aliquota del 26%**.

Questa novità vale dal **periodo d'imposta 2024** e supera in parte il principio introdotto nel 2024, che prevedeva un calcolo "onnicomprensivo" del reddito da lavoro autonomo.

Inoltre:

- È stata eliminata la norma che prevedeva la **tassazione separata** di queste plusvalenze.
- Le **partecipazioni professionali** rientrano ora tra quelle che generano redditi diversi, come già avviene per le partecipazioni in società di persone o capitali.

Spese di trasferta: attenzione alla tracciabilità

Dal **2025**, le **spese di trasferta** (vitto, alloggio, taxi, NCC) sostenute dai lavoratori autonomi **devono essere pagate con mezzi tracciabili** (carte, bonifici, assegni, ecc.) per essere deducibili **se effettuate in Italia**.

Se invece sono sostenute all'estero, **la tracciabilità non è richiesta**, e quindi sono deducibili anche se pagate in contanti.

Sono previste alcune eccezioni:

- Se le spese non vengono rimborsate per cause come **insolvenza del cliente**, possono comunque essere dedotte, ma solo se tracciate.

- Anche le **spese rimborsate a dipendenti o altri lavoratori autonomi** devono rispettare la tracciabilità per essere dedotte.

Spese di rappresentanza: deducibili solo se tracciate

Dal **18 giugno 2025**, anche le **spese di rappresentanza** (compresi omaggi, oggetti d'arte e beni dati gratuitamente) **sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili**. Questa misura mira ad allineare il trattamento fiscale delle spese professionali a quello già previsto per le imprese.

Interessi bancari e altri proventi finanziari: non più nel reddito da lavoro autonomo

Gli interessi attivi su conti correnti o altri proventi finanziari percepiti da lavoratori autonomi **non rientrano più nel reddito professionale**, ma sono classificati come **redditi di capitale**. Conseguenza? Sono soggetti a **ritenuta alla fonte** e **non si sommano al reddito da lavoro autonomo**. Questa regola vale **dal 2024**.

Conferimento dello studio e cessione delle partecipazioni: non è più abuso del diritto

Quando un professionista conferisce il proprio studio a una società (come una STP) e poi cede le partecipazioni ricevute, **l'operazione non sarà considerata elusiva** o di abuso del diritto. La normativa ora **riconosce neutralità fiscale** a queste operazioni, proprio come avviene per le aziende.

Novità per le imprese: tracciabilità e deducibilità delle spese

Anche per le imprese cambiano le regole:

a. Rimborsi spese ai dipendenti

Dal 2025, le **spese di trasferta rimborsate ai dipendenti** (vitto, alloggio, taxi, NCC) **non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente**, a patto che siano **pagate in modo tracciabile**.

Se la trasferta avviene **all'estero**, il rimborso è esentasse anche se le spese sono pagate in contanti.

b. Deducibilità spese aziendali

Per essere deducibili dal reddito d'impresa, le spese di trasferta **devono essere tracciabili**, ma solo se **sostenute in Italia**.

Questo vale anche per:

- **Amministratori**
- **Lavoratori autonomi** incaricati dall'impresa
- **Rimborsi analitici**

Per le **spese estere**, la tracciabilità **non è richiesta**.

Riporto delle perdite fiscali in caso di operazioni straordinarie

Sono state introdotte modifiche al **regime di riporto delle perdite** in caso di:

- Cambiamento del controllo della società
- Modifica dell'attività principale
- Fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda

Tra le principali novità:

- Il **valore del patrimonio netto** (per calcolare le perdite riportabili) ora **viene ridotto in modo semplificato**, evitando distorsioni.
- Le perdite delle società partecipanti a fusioni o conferimenti sono riportabili **solo se superano il "test di vitalità"**, ovvero se l'attività è effettiva e produce ricavi.

Conclusioni

Le novità introdotte dalla **Legge n. 108/2025** mirano a:

- Maggiore **coerenza fiscale** tra lavoratori autonomi e imprese
- Rafforzare la **lotta all'evasione** tramite l'obbligo di tracciabilità
- Rendere più **trasparente e neutrale** la gestione delle operazioni straordinarie

Per lavoratori autonomi, studi associati e imprese, è fondamentale adeguarsi alle nuove regole già dal **2024 e 2025**, a seconda del tipo di misura.



Mancata stipula polizze catastrofali: individuati gli incentivi MIMIT preclusi

A partire dal 2024, è entrato in vigore un nuovo obbligo assicurativo per le imprese italiane, volto a garantire la copertura dei danni causati da eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni. Di seguito, una guida chiara e aggiornata su cosa prevede la normativa, chi sono i soggetti interessati, cosa copre l'assicurazione e quali sono le conseguenze per chi non si adegua.

Chi è obbligato a stipulare l'assicurazione

Sono soggette all'obbligo tutte le imprese che:

- hanno **sede legale in Italia**, oppure
- hanno sede legale all'estero ma una **stabile organizzazione in Italia**,
- **e sono iscritte al Registro delle Imprese.**

Esclusi dall'obbligo sono gli **imprenditori agricoli** (art. 2135 c.c.), in quanto coperti da un **Fondo mutualistico nazionale** dedicato alle calamità naturali che colpiscono le produzioni agricole.

Cosa deve coprire la polizza assicurativa

L'obbligo riguarda specificamente la copertura dei **beni materiali** utilizzati nell'attività d'impresa, indicati nell'art. 2424 del Codice Civile, sezione Attivo, voce B-II:

1. **Terreni e fabbricati;**
2. **Impianti e macchinari;**
3. **Attrezzature industriali e commerciali.**

L'assicurazione è obbligatoria **indipendentemente dal titolo di utilizzo** (proprietà, affitto, leasing, ecc.), **salvo che i beni siano già coperti da una polizza analoga**, anche se stipulata da terzi.

Cosa succede se non si stipula l'assicurazione

Non è prevista una **sanzione diretta** (ad esempio una multa), ma ci sono **importanti conseguenze indirette**:

- Le imprese **non in regola** potranno essere **escluse da contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche**, inclusi quelli legati a emergenze e ricostruzioni post-calamità.

- Ogni **Pubblica Amministrazione** può decidere **come applicare** questa esclusione nell'ambito delle proprie misure di sostegno.
- L'esclusione **non è retroattiva**: si applica solo a partire dalla data di aggiornamento dei bandi o delle norme specifiche.

Incentivi MIMIT preclusi alle imprese non in regola

Il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT)**, con il **Decreto del 18 giugno 2025**, ha stabilito che **l'accesso a numerosi incentivi è subordinato al rispetto dell'obbligo assicurativo**.

Tra gli incentivi MiMiT interessati:

Incentivo	Normativa di riferimento
Contratti di sviluppo	Art. 43, DL 112/2008 – DM 9.12.2014
Aree di crisi industriale	Legge 181/1989 – DM 24.3.2022
Nuova Marcora (cooperative)	DM 4.1.2021
Smart & Start (start-up innovative)	DM 24.9.2014
Economia circolare (R&S)	DM 11.6.2020
Fondo salvaguardia imprese	DM 29.10.2020
Mini contratti di sviluppo	DM 12.8.2024
Economia sociale	DM 3.7.2015
Energie rinnovabili nelle PMI	DM 13.11.2024
Finanziamento Start-UP	DM 11.3.2022
Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	DM 3.3.2022

Date chiave da ricordare

Il rispetto dell'obbligo assicurativo sarà richiesto per le domande presentate **dopo queste date**:

- **30 giugno 2025** per le **grandi imprese**;
- **2 ottobre 2025** per le **medie imprese**;
- **1° gennaio 2026** per le **micro e piccole imprese**.

In ogni caso, l'obbligo vale **per tutte le domande presentate dopo il 25 luglio 2025**, data di pubblicazione del Decreto sul sito del MiMiT.

In sintesi

Chi è obbligato	 Tutte le imprese italiane (escluse quelle agricole)
Cosa coprire	 Immobili, impianti, macchinari e attrezzature
Termini	 Fino al 31.12.2025 (varia per dimensione d'impresa)
Sanzione	 Esclusione da incentivi e agevolazioni pubbliche
Verifica	 Al momento della richiesta o erogazione dei fondi



Circolare 12/E 2025: chiarimenti sulle nuove attività agricole

In attuazione della Legge n. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), è stato emanato il D.Lgs. n. 192/2024, che introduce nuove regole sui redditi agricoli. Con la Circolare n. 12/E del 8 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e istruzioni operative riguardo agli articoli 1 e 2 del decreto, relativi a:

- Revisione della disciplina dei redditi dei terreni
- Aggiornamento delle banche dati catastali

Allineamento tra normativa fiscale e civilistica

L'art. 2135 del codice civile definisce attività agricole le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico (vegetale o animale) che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque.

L'art. 32 del TUIR oggi non si limita più alla "potenzialità del terreno", ma considera agricole tutte le attività di cui all'art. 2135 c.c., anche se svolte con tecniche moderne e non direttamente legate alla terra.

Questo ha permesso di includere nuove attività innovative tra quelle con reddito determinato su base catastale (introduzione delle lettere **b-bis** e **b-ter** all'art. 32).

Produzione di vegetali con sistemi evoluti (lettera b-bis)

La **lettera b-bis** riguarda attività svolte **in immobili accatastati come fabbricati** (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9, D/10), entro un limite pari al doppio della "superficie agraria di riferimento" (da definire con apposito decreto).

Sono comprese ad esempio:

- colture in **vertical farm**
- colture **idroponiche**
- **micropropagazioni in vitro**

Per essere considerate agricole occorre:

1. utilizzo di **sistemi di coltivazione evoluti**
2. svolgimento dell'attività **in immobili accatastati nelle categorie indicate**

Chi invece produce vegetali con **sistemi non innovativi** in strutture fisse o mobili, resta sotto la **lettera b)** dell'art. 32 TUIR.

Determinazione del reddito

- **A regime:**
 - reddito agrario fino al doppio della "superficie agraria di riferimento"
 - oltre tale soglia: reddito d'impresa (25% dei corrispettivi)
- **In via transitoria** (fino al decreto attuativo):
 - reddito agrario = tariffa d'estimo più alta della provincia × superficie catastale × +400%
 - se la superficie produttiva supera il doppio di quella catastale → l'eccedenza genera reddito d'impresa

Reddito dominicale

- **Transitorio:** stessa logica (tariffa più alta + 400%)
- non può comunque essere inferiore alla **rendita catastale**
- rivalutazioni:
 - dominicale: +80% e +30%
 - agrario: +70% e +30%
- **non si applicano** le agevolazioni previste per coltivatori diretti e IAP < 40 anni (perché riferite ai terreni, non ai fabbricati)

Produzione di beni (anche immateriali) per l'ambiente – lettera b-ter

La **lettera b-ter** riguarda attività agricole (coltivazione, allevamento, silvicoltura) finalizzate alla **tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici**, come:

- produzione e cessione di **crediti di carbonio certificati** (CO₂ catturata)

Il reddito:

- è **agrario** (tassazione catastale) **fino all'ammontare dei corrispettivi** derivanti da attività agricole ex art. 2135 c.c.
- la parte eccedente è **reddito d'impresa**, calcolato al 25% dei corrispettivi

Non rilevano ai fini del limite di "agrarietà" i corrispettivi per **prestazioni di servizi** connesse (art. 2135, comma 3 c.c.).

Società agricole con opzione ex Legge n. 296/2006 (art. 1, comma 1093)

Il D.Lgs. n. 192/2024 ha esteso l'applicazione dell'art. 56-bis, comma 3, del TUIR anche a:

- **società di persone**
- **SRL**
- **società cooperative**

che hanno optato per il **regime catastale**.

Requisiti per essere "**società agricola**" (D.Lgs. n. 99/2004):

- oggetto sociale esclusivo: attività ex art. 2135 c.c.
- denominazione sociale contenente la dicitura "società agricola"

Il reddito, pur calcolato con criteri catastali, **rimane reddito d'impresa**.

Attività agrituristica

La disciplina è contenuta nella Legge n. 413/1991 (art. 5):

- prevede un **regime forfettario** (25% dei ricavi) **solo per ditte individuali e società di persone**
- **SRL e cooperative:**
 - non possono usare tale regime
 - calcolano il reddito d'impresa con metodo **analitico ordinario**
 - nemmeno possono usare il regime dell'art. 56-bis, comma 3 TUIR

In sintesi:

Tipo società **Regime applicabile per agriturismo**

Società di persone Forfettario 25% (art. 5 Legge 413/1991)

SRL e cooperative Ordinario analitico (escluse dal forfettario)



Scadenziario di Settembre

16 Settembre

Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta dovuta

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi - codice tributo 1001).

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Inps agricoltura

Versamento della seconda rata 2024 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Inps Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.

30 Settembre

Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre